



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 217 del 11 APR. 2025

OGGETTO: convenzione con l'Università Politecnica delle Marche per la frequenza fuori rete formativa di medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Reumatologia: specializzanda Dott.ssa Mariachiara Mangiafico

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 11 APR. 2025 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore UOC Affari Generali e Legali
dott. Luigi Ortaglio

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 217 del 11 APR. 2025

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Premesso che con nota prot. n. 4185 del 09/04/2025, agli atti, l'Università Politecnica delle Marche ha avanzato richiesta di svolgimento di un periodo di formazione extra rete presso l'UOC Clinica Reumatologica di questa Azienda, a favore della Dott.ssa Mariachiara Mangiafico, iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Reumatologia del predetto Ateneo, all'uopo allegando bozza di convenzione e progetto formativo;

Visti:

- il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il D.Lgs. 17/08/1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 04/02/2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 13/06/2017 n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015";

Dato atto che l'allegato 1 punto 1.2 del suindicato Decreto n. 402/2017 prevede, per le Scuole di Specializzazione, quanto segue: "al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi...omissis..." e "con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 217 del 11 APR. 2025

posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

Atteso che con nota e-mail del 10/04/2025, il Prof. Roberto Caporali - Direttore della UOC Clinica Reumatologica di questa ASST, ha comunicato la disponibilità ad accogliere la sopraccitata specializzanda, per il periodo di formazione dal 05/05/2025 al 31/07/2025, sussistendo, tra i requisiti di cui all'allegato 1 del suindicato Decreto n. 402/2017, l'ulteriore capacità ricettiva in rapporto all'attuale numero dei medici in formazione specialistica assegnati dall'Università degli Studi di Milano e frequentanti la predetta UOC in forza di specifica convenzione in essere;

Visto lo schema di convenzione concordato tra gli uffici competenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascun soggetto partecipante, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini – CTO, l'impegno a:
 - identificare un tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e del monitoraggio delle attività previste nel progetto formativo di che trattasi;
 - garantire l'accesso alla mensa aziendale;
 - fornire i camici;
 - rilasciare il cartellino identificativo;
 - erogare la formazione specifica;
 - garantire la copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999;
- per l'Università Politecnica delle Marche, l'impegno a:
 - individuare il tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini;
 - redigere il progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST Gaetano Pini – CTO;

Dato atto che è stato individuato quale tutor aziendale la Prof.ssa Cecilia Chighizola alla quale è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione integrative nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione;

Precisato che la convenzione di che trattasi avrà durata dal 05/05/2025 al 31/07/2025, corrispondente al periodo di tirocinio extra rete dello specializzando interessato;

Considerato l'interesse alla promozione di forme di collaborazione che consentano, da un lato, all'Università di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale e, dall'altro, all'Azienda di consolidare le proprie strutture di competenza, rafforzando il rapporto clinico-scientifico con le Istituzioni universitarie;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore della UOC Clinica Reumatologica conservati in atti;

Dato atto che, come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e UOC Affari Generali e Legali, dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 217 del 11 APR. 2025

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università Politecnica delle Marche, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per lo svolgimento presso la UOC Clinica Reumatologica dell'ASST Gaetano Pini-CTO – Presidio Pini - di attività di formazione specialistica della Dott.ssa Mariachiara Mangiafico, che avrà durata dal 05/05/2025 al 31/07/2025;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università Politecnica delle Marche, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per lo svolgimento presso la UOC Clinica Reumatologica, di attività di formazione specialistica a favore della Dott.ssa Mariachiara Mangiafico, iscritta al III anno di corso della Scuola di Specializzazione in Reumatologia del predetto Ateneo;
2. di individuare la Prof.ssa Cecilia Chighizola, quale responsabile aziendale cui è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione in parola;
3. di precisare che la presente convenzione avrà durata dal 05/05/2025 al 31/07/2025, corrispondente al periodo di tirocinio extra rete della specializzanda interessata;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 217 del 11 APR. 2025

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

✓ IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

✓ IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa S. Tripodi
Atti n. 2025 - 1.1.3 / 4.8



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 217 del 11 APR. 2025

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 11 APR. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' EXTRA RETE

FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

L'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE (d'ora innanzi detta "Università")
con sede legale in Piazza Roma n. 22 - ANCONA, codice fiscale n. 00382520427,
nella persona del Rettore Prof. Gian Luca Gregori, autorizzato alla stipula del
presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 632 del
2/03/2018 e del Senato Accademico n. 319 del 2/03/2018

E

ASST GAETANO PINI CTO (denominato "soggetto ospitante") con sede legale in
Piazza Cardinal Ferrari, 1- Milano (MI) Codice Fiscale e Partita Iva
093205300968, nella persona del Direttore Generale Dott. ssa Paola Lattuada

VISTI:

- l'art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 che prevede la possibilità per le Università,
di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di
attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività
didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della
formazione accademica e professionale;

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia
di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", così modificato dalla Legge 23
dicembre 2005 n.266;

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n.
421" e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e

Università”;

- l’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99, che stabilisce “le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di specializzazione all’inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502 e successive modifiche”;

- il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 04/02/2015 concernente il “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;

- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

CONSIDERATO che il soggetto ospitante dichiara di essere accreditato e contrattualizzato con il Servizio Sanitario Nazionale (solo per le strutture del territorio nazionale);

CONSIDERATO che il soggetto ospitante dichiara di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di non aver raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura;

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in REUMATOLOGIA;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Medico in formazione specialistica e obiettivi formativi

Il soggetto ospitante accoglie presso le proprie strutture, nello specifico presso

l'UOC Clinica Reumatologica del P.O. Pini, diretta dal Prof. Roberto Caporali, il medico in formazione specialistica, Dott.ssa Mangiafico Mariachiara nata il 28/02/1994 a Bologna, iscritta al terzo anno alla Scuola di specializzazione in REUMATOLOGIA dell'Università al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento dell'attività professionalizzante/tirocinio descritti nel progetto formativo individuale (All. 1).

Art. 3 - Durata formazione

Il medico in formazione specialistica svolgerà attività formativa professionalizzante/tirocinio dal 05/05/2025 al 31/07/2025. Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in formazione specialistica per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di specializzazione a cui è iscritto. Il predetto periodo potrà essere ridefinito con scambio di corrispondenza tra le parti.

Art. 4 - Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura ai tirocinanti in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, secondo quanto previsto dal regolamento aziendale vigente in materia, e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, fornisce inoltre il camice contrassegnato da apposito cartellino e le uniformi di servizio.

I servizi di cui sopra sono subordinati al versamento di una cauzione, al primo giorno di accesso in Struttura, presso l'UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, dando alla stessa immediata evidenza dell'avvenuto pagamento.

Art. 5 - Natura giuridica del rapporto di formazione

L'attività formativa professionalizzante/tirocinio non costituisce rapporto di

lavoro. La frequenza è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dal piano didattico della Scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 6 - Tutela assicurativa

Ai sensi e per l'effetto dell'art.41, comma 3, del D.Lgs 368/1999, il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Resta a carico degli specializzandi la copertura assicurativa per colpa grave.

Si precisa, altresì, che agli effetti di quanto dedotto nel Decreto Interministeriale n. 402/2017, Allegato 1, le suddette coperture assicurative possono essere poste anche a carico del medico in formazione specialistica, laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete formativa.

L'Università provvede alla copertura dei rischi derivanti da infortuni non connessi all'attività assistenziale dello specializzando.

Art. 7 - Sicurezza

Il soggetto ospitante, nei confronti del medico in formazione specialistica, assume la posizione di "Datore di Lavoro" nell'accezione del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., e adempie agli obblighi sulla sicurezza e sulla salute limitatamente al periodo di attività formativa professionalizzante/tirocinio.

Il medico in formazione specialistica è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Art. 8 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento dell'attività di formazione lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4 e rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il medico in formazione è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvede previamente a garantirne la conoscenza.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - di seguito per brevità semplicemente "GDPR") e, a tal fine, si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, a garantire che i trattamenti di dati personali raccolti e/o ottenuti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi incluso l'assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati e l'adozione di modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali oggetto di trattamento.

Art. 10 - Elezione di domicilio e foro di competenza

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- Università Politecnica delle Marche Piazza Roma, 22 Ancona;
- ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO di

Milano, con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari, 1 – Milano è fatto obbligo alle

Parti di comunicare per iscritto con PEC l'eventuale cambio di domicilio.

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e

l'Università Politecnica delle Marche in merito all'esistenza, alla validità,

all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà

esclusivamente competente il Foro di Milano.

Art. 11 – Codice Etico

Le parti reciprocamente danno atto delle norme di comportamento e del codice

etico adottati dai soggetti medesimi.

Art. 12 – Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15

c. 2 bis della Legge n. 241/1990 e inviata a mezzo di posta elettronica certificata

ai seguenti indirizzi:

- Università Politecnica delle Marche: **protocollo@pec.univpm.it**

- ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO :

protocollo@pec.asst-pini-cto.it

ART. 13 – Oneri fiscali

L'imposta di bollo e a cura e a spese dell'Università in modo virtuale come

da Autorizzazione n. 53209 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – DRE Marche.

Art. 14 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si

applicano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, le disposizioni

normative in materia di formazione specialistica.

IL RETTORE

IL DIRETTORE GENERALE

(Prof. Gian Luca Gregori)

(Dott.ssa Paola Lattuada)



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

**Progetto formativo individuale per l'attività presso strutture sanitarie extra rete
formativa per medici in formazione specialistica
(Italia)**

Il progetto non può superare 18 mesi (periodo massimo di permanenza extra rete formativa in Italia o all'estero) nell'intera durata del corso.

Nome Mariachiara Cognome Mangiafico

Scuola di specializzazione: Reumatologia A.A. 21/22

Direttore della Scuola: Prof. Fausto Salaffi

Università di provenienza: UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

Struttura ospitante:

Dipartimento di Reumatologia e Scienza Mediche, UOC Clinica Reumatologia - ASST
Gaetano Pini-CTO

Data di inizio e conclusione del periodo di formazione extra rete:

dal 05/05/2025 al 31/07/2025

-Conoscenze, abilità e competenze che ci si prefigge di acquisire: perfezionare le competenze nell'ambito della diagnosi, monitoraggio e del trattamento delle malattie reumatologiche, con particolare interesse alla gestione delle patologie reumatologiche in ambito pediatrico

-Piano delle attività formative del periodo di formazione: svolgere attività clinica di reparto e frequenza degli ambulatori specialistici dedicati in particolar modo alla gestione delle patologie dell'ambito pediatrico.

-Sede e denominazione della Unità organizzativa o struttura assimilata: (a cura della struttura ospitante)

-Modalità di supervisione e valutazione delle attività formative (a cura della struttura ospitante)

L'Ateneo di provenienza

Il Consiglio della Scuola dichiara che il progetto formativo proposto è approvato.

Radioprotezione

Si dichiara che lo specializzando: non è sottoposto a radiazioni ionizzanti

Direttore della Scuola

Prof. Fausto Salaffi

Firma del Direttore della Scuola e timbro ufficiale

Data: 04.02.25

Prof. Fausto Salaffi
CLINICA REUMATOLOGICA
Università Politecnica delle Marche
C.F.: SLF FST 55D11 I840A



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

La Struttura ospitante

La Struttura ospitante dichiara che il progetto formativo proposto è approvato.

Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando

Il Responsabile U.O. è il Prof. Roberto Caporali;

Il tutor sarà la Prof. Cecilia Chighizola.

La Struttura ospitante assicura la sorveglianza sanitaria al medico in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

Radioprotezione

Si dichiara che lo specializzando per il suddetto periodo di formazione:

(cancellare la voce che non interessa)

a) è sottoposto a radiazioni ionizzanti b) non è sottoposto a radiazioni ionizzanti.

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, la Struttura ospitante rilascerà un certificato al medico in formazione (certificato delle attività svolte extra rete formativa).

Responsabile della Struttura ospitante

Firma del Responsabile della Struttura ospitante e

timbro ufficiale

CENTRO DI RICERCA ORTOPEDICA
TRAUMATOLOGIA - C.T.O.

Prof. Roberto Caporali

Data: 24/2/25